



10 GENNAIO 2024

La dimensione spaziale del diritto e la  
comparazione giuridica come ponte. Il  
caso del diritto ambientale

di Giulia Fontanella

Dottore di ricerca in Diritto comparato e processi di integrazione  
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"



# La dimensione spaziale del diritto e la comparazione giuridica come ponte. Il caso del diritto ambientale\*

di **Giulia Fontanella**

Dottore di ricerca in Diritto comparato e processi di integrazione  
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

**Abstract [It]:** Lo scopo di questo saggio è quello di analizzare, con un approccio comparatistico, la dimensione *spaziale* del diritto ambientale, sullo sfondo di un più ampio processo di *glocalizzazione* del diritto. Quale fenomeno radicato nella dimensione multilivello, lo sviluppo del diritto ambientale in generale, e del Costituzionalismo ambientale in particolare, è tributario del processo di integrazione europeo, la cui costruzione intorno al valore della tutela dell’ambiente è oggetto della seconda parte del saggio. Richiamato il contributo del concetto di Antropocene allo sviluppo del Diritto costituzionale dell’ambiente nella terza parte, la quarta è dedicata all’individuazione delle tendenze innovative del Costituzionalismo ambientale, con la proposta di una tassonomia minima per la sistematizzazione dei principi per la tutela dell’ambiente, nell’ottica della costruzione di una nuova grammatica giuridica che possa dirsi *antropocenica*.

**Title:** The Spatial Dimension of Law and Legal Comparison as a Bridge. The Case of Environmental Law

**Abstract [En]:** The purpose of this essay is to analyse, through a comparative approach, the spatial dimension of Environmental Law against the backdrop of a broader process of legal “glocalization”. As a phenomenon rooted in the multilevel dimension, the development of Environmental Law in general, and Environmental Constitutionalism in particular, is dependent on the European integration process. The construction of this process around the value of environmental protection is the subject of the second part of the essay. Drawing on the contribution of the concept of the Anthropocene to the development of Constitutional Environmental Law in the third part, the fourth part is dedicated to identifying innovative trends in Environmental Constitutionalism. It proposes a minimal taxonomy for the systematization of Principles for environmental protection, with the perspective of constructing a new legal framework for the Anthropocene.

**Parole chiave:** Costituzionalismo ambientale, Antropocene, Diritto comparato, dimensione multilivello del diritto, principi ambientali, principi eco-giuridici

**Keywords:** Environmental Constitutionalism, Anthropocene, Comparative Law, Multilevel dimension of Law, Environmental Principles, Eco-legal Principles

**Sommario:** 1. La dimensione spaziale del diritto ambientale e la funzione della comparazione giuridica. 2. Le relazioni multilivello del diritto ambientale. 3. Il contributo del concetto di Antropocene al Diritto costituzionale dell’ambiente. 4. Le tendenze innovative del Costituzionalismo ambientale. 4.1. La costituzionalizzazione dei principi ambientali. 5. Verso una tassonomia dei principi ambientali. 6. Osservazioni conclusive.

## 1. La dimensione spaziale del diritto ambientale e la funzione della comparazione giuridica

Il diritto dell’ambiente risponde ad esigenze che trascendono i confini territoriali, stante la rilevanza al contempo locale e globale dei problemi relativi alla stessa sopravvivenza della vita sulla terra; pertanto, l’elaborazione di principi eco-giuridici per la tutela dell’ambiente, che possano svolgere una funzione

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

connettiva tra culture ed ordinamenti, può essere considerata una delle nuove sfide della comparazione giuridica.

La comparazione giuridica è chiamata a prestare la sua naturale attitudine al rinnovamento della missione scientifica («al servizio della conoscenza del diritto»<sup>1</sup>) di fronte alle contaminazioni culturali che caratterizzano uno *spazio-mondo* fatto di continue interazioni<sup>2</sup>.

Nei processi di globalizzazione – intesi come complessità date dalle interconnessioni fra le azioni umane in diverse parti del mondo<sup>3</sup> – la comparazione giuridica esprime appieno la sua vocazione allo studio di fenomeni radicati nella dimensione multilivello del diritto, legati all’esistenza di nuovi spazi di normatività<sup>4</sup>. L’evoluzione del concetto di territorialità del diritto in quello di *spazialità*, scardina i limiti metodologici di un approccio tradizionale (legato alla nazionalizzazione della concezione stessa del diritto nel XIX secolo<sup>5</sup>), a favore di un approccio di tipo olistico, conscio della complessità del quadro globale<sup>6</sup>. Alessandra Di Martino legge il fenomeno della globalizzazione attraverso il prisma della categoria dello Stato costituzionale aperto o cooperativo – elaborata nella letteratura tedesca da Stephan Hobe e Peter Häberle<sup>7</sup> – ed osserva che l’intensificarsi del processo d’integrazione europea, in particolare, a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, ha determinato il venir meno della coincidenza tra territorio, ambito della sovranità statale e spazio della comunità politica<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> R. SACCO, *La comparaison juridique au service de la connaissance du droit*, Paris, 1991.

<sup>2</sup> L. MOCCIA, *La comparazione “oltre” i sistemi di diritto. L’esempio della tutela ambientale*, in *lceonline*, n. 0, 2021, pp., p. 126.

<sup>3</sup> D. AMIRANTE, *L’economia viaggia veloce, il diritto lento: note minime autobiografiche su comparatisti e globalizzazione*, in S. BAGNI, G.A. FIGUEROA MEJIA, G. PAVANI (Coordinadores) *La Ciencia del Derecho Constitucional Comparado. Estudios en Homaje a Lucio Pegoraro*, Tomo I, Tirant Lo Blanch, Ciudad del Mexico, 2017, p. 125. In senso analogo, W. TWINING, *Globalization and Comparative Law*, in E. ÖRÜCÜ, D. NELKEN (eds.), *Comparative Law. A Handbook*, Hart Publishing, Portland, 2007, p. 69; l’autore inglese definisce la globalizzazione: «*trends, processes and interactions which are making the world more interdependent in many complex ways, in respect of ecology, communications, cultures, language, politics, disease, ad so on, not just the alleged development of a single world economy*». Cfr. R. SCARCIGLIA, *Scienza della complessità e comparazione giuridica nell’età dell’asimmetria*, in *Dpce*, n. Sp, 2019, p. 707; R. SCARCIGLIA, *Diritto globale e metodologia comparativa: verso un approccio verticale?*, in *Dpce*, n. 4, 2015, pp. 1011-1028.

<sup>4</sup> Sulle spazialità normative si veda D. DELANEY, *The Spatial, the Legal and the Pragmatics of World-Making/Nomospheric Investigations*, Routledge, 2010. Per una classificazione delle diverse tipologie di nuovi spazi normativi emergenti si veda L. LIXINSKI, *Editorial: In Normative Spaces*, in *European Journal of Legal Stud.*, 2008, pp. 1-11. L’autore indica l’esistenza di una varietà di spazi normativi determinati, nel diritto contemporaneo, non solo dal diritto positivo ma anche dai processi politici e dall’avvento della tecnologia, che muta l’auto-percezione umana.

<sup>5</sup> R. DAVID, *Les grands systèmes de droit contemporains*, 7me éd., Paris, 1978, p.4: «*Le développement du droit comparé a été la conséquence logique, inévitable, de la nationalisation qui s’est produite dans la conception du droit au XIXe siècle*».

<sup>6</sup> L. MOCCIA, *Comparazione giuridica, diritto e giurista europeo: un punto di vista globale*, in *Riv. trim. dir. pro. civ.*, n. 65, 3, 2011, pp. 767 e ss.

<sup>7</sup> Per le teorie dello Stato costituzionale aperto e dello Stato costituzionale cooperativo, cfr., rispettivamente, S. HOBE, *Der offene Verfassungsstaat zwischen Souveränität und Interdependenz*, Dunker & Humblot, Berlino, 1998, e P. HÄBERLE, *Der Kooperativ Verfassungsstaat*, in P. HÄBERLE, *Verfassung*, Dunker & Humblot, Berlino, 1978.

<sup>8</sup> A. DI MARTINO, *Gli itinerari costituzionali del territorio: una prospettiva comparata*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2012, pp. 17, 24.

Il diritto dell'ambiente pone il comparatista di fronte alla sfida di razionalizzare un *corpus* normativo sospeso tra confini<sup>9</sup>, senza confini, «*looking at two different and opposite sides together*», sperimentando la condizione di chi osserva «*without belonging*»<sup>10</sup>.

Lungi dal rinnegare il legame del diritto con il territorio, un carattere *trans-territoriale* del diritto può essere affermato solo nel senso della non identificazione del diritto con le sole fonti di produzione statale<sup>11</sup>. In conseguenza dei processi d'integrazione sovranazionale ed internazionale, il potere dello Stato, chiamato a rispondere alle esigenze delle società pluralistiche che trascendono i suoi confini territoriali, «non può più essere chiuso e impermeabile»<sup>12</sup>, aprendosi alla cooperazione<sup>13</sup> con i soggetti pubblici e privati della comunità internazionale, oltre che (al suo interno) con i soggetti regionali e locali. All'interno di quella che Amirante definisce una «nuova dialettica spaziale»<sup>14</sup>, lo Stato non scompare ma si modificano le sue funzioni, «accentuandosi quelle di mediazione e sutura tra più livelli territoriali»<sup>15</sup>.

Più precisamente, la vocazione a-territoriale del diritto dell'ambiente può essere richiamata in questa sede non nel tentativo di suffragare l'idea universalizzante di un diritto globale, bensì allo scopo di accentuarne il carattere aperto e pluridimensionale, arricchito dalla diversità di esperienze giuridiche lontane ma comunicanti. I processi di globalizzazione non si traducono esclusivamente in tendenze omologanti<sup>16</sup>, bensì aprono ad una dimensione competitiva, da un lato, e ad una identitaria, dall'altro: la *glocalizzazione* esalta le interdipendenze tra i livelli territoriali di governo e le specificità culturali e territoriali<sup>17</sup>. Discorrere di pluralismo normativo nel mondo globalizzato significa ragionare di un diritto che proviene (anche) dal basso, attraverso un processo di compartecipazione alla produzione giuridica.

---

<sup>9</sup> Sul rapporto tra diritto dell'ambiente e confini territoriali, C. CARLARNE e D. FARBER, Editorial. *Law Beyond Borders: Transnational Responses to Global Environmental Issues*, in *Transnational Environmental Law*, Cambridge University Press, 2012, pp. 13-21.

<sup>10</sup> L. MOCCIA, *Legal comparison and European law: or the paradigm shift from a territorial to a spatial viewpoint, in the prospect of an open and cohesive society based on European citizenship as model of plural and inclusive citizenship*, in *La cittadinanza europea*, n. 2, 2017, p. 30.

<sup>11</sup> In senso contrario, A. ALGOSTINO, *Verso un diritto dell'effettività a-territoriale?*, in *Forum di quaderni costituzionali*, 2019, p. 8. L'autrice, a proposito dell'evoluzione del sistema delle fonti, afferma l'esistenza di «un diritto a-territoriale, globale, del non-luogo, “de-territorializzato”», p. 1.

<sup>12</sup> D. AMIRANTE, *Costituzionalismo Ambientale, Atlante giuridico per l'Antropocene*, il Mulino, Bologna, 2022, p. 54.

<sup>13</sup> Sullo Stato costituzionale aperto, nella dottrina italiana, P. RIDOLA, *La dimensione transnazionale dei diritti fondamentali e lo Stato costituzionale aperto in Europa*, in *Direitos Fundamentais & Justicia*, n. 15, 2011, pp. 40-78.

<sup>14</sup> D. AMIRANTE, *Costituzionalismo Ambientale...*, *cit.*, p. 55.

<sup>15</sup> A. DI MARTINO, *Il territorio: dallo Stato-Nazione alla globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 282, p. 600.

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 281.

<sup>17</sup> R. ROBERTSON, *Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity*, in R. ROBERTSON, M. FEATHERSTONE, S. LASH (a cura di), *Global Modernities*, London, 1995, pp. 25 e ss. Secondo il pensiero di Zygmunt Bauman il termine *glocalizzazione* ha la funzione di accentuare il rilievo della dimensione locale e delle comunità territoriali in relazione all'erosione del monopolio statale del potere indotta dalla globalizzazione, cfr. Z. BAUMAN, *Globalizzazione e glocalizzazione*, Armando, Roma, 2005.

È proprio negli spazi normativi determinati dalla pluralità delle fonti del diritto, dal dialogo tra le corti nazionali e sovranazionali<sup>18</sup> e dalle ibridazioni dei sistemi giuridici, che si manifesta il carattere multilivello del diritto ambientale, come disciplina tipica del diritto post-moderno<sup>19</sup>.

In particolare, il presente contributo si propone di dimostrare – anche attraverso una comparazione tra il sistema d'integrazione europeo e quello interamericano – che è proprio il rapporto tra diritto comparato e diritto europeo ad implicare il passaggio da un punto di vista territoriale ad uno spaziale, cambiamento prospettico che è la chiave di volta del diritto ambientale.

## 2. Le relazioni multilivello del diritto ambientale

La genesi stessa del diritto ambientale è legata al tramonto della tradizionale gerarchia delle fonti del diritto<sup>20</sup>: il rapporto tra le fonti – sovranazionali, nazionali e locali – del diritto ambientale non è regolato da una rigida gerarchia, bensì dai principi di sussidiarietà ed integrazione tra molteplici centri di produzione del diritto<sup>21</sup>.

Questa origine multidirezionale del diritto ambientale è tributaria, nel contesto europeo, della costruzione di un carattere costituzionale del diritto dell'Unione europea intorno al valore della tutela ambientale. Attraverso una graduale modifica dei trattati istitutivi dell'Unione, inizialmente privi di riferimenti alla tutela dell'ambiente naturale, perché basati su valori puramente antropocentrici – quali ad esempio la dignità umana, la democrazia, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani – gli obiettivi non economici dell'Unione hanno conquistato la stessa rilevanza di quelli economici, raggiungendo il *core* delle politiche dell'Unione. In particolare, nelle diverse tappe dell'evoluzione dell'Unione europea, è la triade *classica* dei principi di gestione ambientale (*chi inquina paga*, prevenzione e precauzione) a mantenere una posizione di centralità: con il Trattato di Lisbona del 2007, l'articolo 191 del TFUE (nel Titolo XX recante la rubrica “Ambiente”) esordisce affermando che la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire l'obiettivo della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente. Al comma 2, prevede che la politica ambientale dell'Unione sia «fondata sui principi della precauzione e dell'azione

---

<sup>18</sup> L. LIXINSKI, *Editorial: In Normative Spaces, cit.*, «Gran parte di ciò è attribuibile al fenomeno della globalizzazione. Ad esempio, se si guarda alla giurisdizione territoriale - e quindi a uno spazio territoriale di normatività - come forma dominante di giurisdizione, si deve considerare che, mentre ci sono sempre state eccezioni alla rigida territorialità, l'emergere di un mondo in cui i confini territoriali perdono gran parte del loro significato - almeno nella misura in cui sono percepiti come limiti all'attività umana - getta la “giurisdizione” in una luce completamente nuova. Di conseguenza, analizzare gli “spazi di normatività” implica porre alcune domande relative al nucleo stesso della nozione di giurisdizione e all'applicazione della legge», p. 4, trad. nostra.

<sup>19</sup> D. AMIRANTE, *Costituzionalismo Ambientale...*, cit., 53.

<sup>20</sup> L. SALVEMINI, *Un sistema multilivello alle origini del diritto ambientale*, in *federalismi.it*, n. 4, 2022, pp. 914-915.

<sup>21</sup> *ibid.*, p. 901.

preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio *chi inquina paga*<sup>22</sup>.

Attraverso questo processo di graduale rafforzamento dello *status* ambientale nell'Unione, in definitiva, l'ambiente ha raggiunto il rango di obiettivo fondamentale e valore fondante l'ordinamento europeo<sup>23</sup>, tanto che «si discorre persino di una costituzionalizzazione della tutela ambientale per riferirsi alla graduale emersione di un nuovo paradigma ambientale»<sup>24</sup>.

Lo *spazio giuridico europeo*<sup>25</sup> determinato dal processo d'integrazione regionale sovranazionale è un esempio di realtà complessa in cui le distinzioni tra realtà statali si affievoliscono, un panorama vasto di ordinamenti ed esperienze giuridiche dalle molteplici influenze reciproche, che richiede lo sguardo lungimirante e cosmopolita del comparatista<sup>26</sup>.

La comparazione giuridica tradizionale postula un sistema giuridico confinato o un insieme di sistemi giuridici nazionali. Tuttavia, quella attuale è un'epoca di diritto globale o trans-nazionale, dove l'idea di diritto trascende i confini degli Stati nazionali. Il diritto europeo è probabilmente l'esempio più evidente di diritto senza Stato, che si afferma sotto forma di diritto dell'Unione europea, un autonomo *body of rules* volto ad integrare, perlopiù indirettamente ma in alcuni casi anche direttamente, i sistemi giuridici nazionali<sup>27</sup>. Il processo di integrazione europeo non va chiaramente inteso solo in chiave verticale: una fondamentale funzione connettiva orizzontale tra sistemi giuridici è svolta dai principi generali del diritto dell'Unione derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri.

Il diritto dell'Unione europea, inteso come esperienza giuridica che coinvolge il rapporto degli stati membri con l'Unione e tra di loro, si pone come un *tertium genus*, che, pur differenziandosi dal diritto interno degli stati membri, non si esaurisce nella sola dimensione sovranazionale, e riflette l'idea d'integrazione giuridica più che di comparazione giuridica tra sistemi nazionali. Per questo motivo, esso richiede e stimola una comparazione che vada oltre i confini, alla ricerca di elementi di collegamento più che di somiglianza (o di differenziazione) tra sistemi giuridici<sup>28</sup>. Dunque, il rapporto tra diritto comparato

---

<sup>22</sup> Il Trattato di Lisbona ha innovato significativamente il sistema delle fonti del diritto ambientale, attribuendo all'Unione specifiche competenze in materia, nel rispetto dei principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità: essa può adottare gli atti strettamente necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti dai Trattati, a prescindere dall'adozione di provvedimenti più protettivi da parte degli Stati (art. 193 TFUE). In tal senso, L. SALVEMINI, *Un sistema multilivello alle origini del diritto ambientale*, in *Federalismi.it*, n. 4, 2022, p. 908.

<sup>23</sup> A. SIKORA, *Constitutionalisation of Environmental Protection in EU Law*, Zutphen, Europa Law Publishing, 2020, p. 40.

<sup>24</sup> S. BALDIN, *Il costituzionalismo ambientale in un'ottica multilivello*, in *Dpce Online*, n. Sp-2, 2023, p. 63.

<sup>25</sup> A. DI MARTINO, *Gli itinerari costituzionali del territorio...*, cit., p. 20, definisce lo *spazio giuridico europeo* come una metafora o e lo descrive come «un percorso di reciproche interdipendenze e processi di comunicazione tra ordinamenti, secondo un equilibrio flessibile tra principi comuni e diversità nazionali».

<sup>26</sup> U. BECK, *Lo sguardo cosmopolita*, Trad. it., Carocci, Roma, 2005.

<sup>27</sup> L. MOCCIA, *Legal comparison and European law...*, cit., p. 29.

<sup>28</sup> *Ibid*, pp. 29-30.

e diritto europeo implica quel *paradigm shift* nella concezione del diritto<sup>29</sup> – il passaggio da un punto di vista territoriale a uno spaziale – che è la chiave di volta del diritto ambientale.

L'immagine che meglio esprime questa funzione post-moderna del diritto comparato<sup>30</sup> e che esemplifica plasticamente la sua naturale propensione ad occuparsi di ambiente è quella del *ponte*.

Ma un approccio comparativo richiede di tener conto della molteplicità dei processi di integrazione possibili a livello sovrastatale. Se l'Unione europea rappresenta un *unicum* nel panorama giuridico mondiale, data la peculiarità dei rapporti tra le fonti del diritto sovra-statali ed interne, anche il sistema regionale sovranazionale interamericano (che fa riferimento soprattutto alla giurisprudenza anche consultiva della *Corte Interamericana de Derechos Humanos*) offre, *mutatis mutandis*, un punto di osservazione imprescindibile per la comprensione delle relazioni multilivello proprie della tutela dell'ambiente.

La comparazione giuridica tra due processi d'integrazione nell'ambito della tutela multilivello dell'ambiente – quello europeo e quello latino-americano – non depono a favore di approcci globali o transnazionali, anzi esalta il ruolo del diritto costituzionale<sup>31</sup>. L'analisi delle fasi di sviluppo del diritto ambientale mostra che – tanto nel sistema europeo quanto in quello interamericano – il livello costituzionale rappresenta la chiave di volta del sistema magmatico e complesso del diritto ambientale.

Il processo di formazione del diritto ambientale come *corpus* normativo si caratterizza per l'incidenza di fenomeni di circolazione verticale dovuti alla notevole influenza del diritto internazionale e dei diritti sovranazionali sugli ordinamenti interni<sup>32</sup>. In questo insieme di relazioni multilivello, il processo d'integrazione europea si caratterizza per la sua peculiare incisività: l'Unione europea come ordinamento giuridico rappresenta un *tertium genus*, data la sua capacità di incidere anche direttamente sui singoli ordinamenti nazionali<sup>33</sup>, così differenziandosi dagli altri ordinamenti sovranazionali che pure partecipano al processo di formazione multilivello del *corpus* del diritto ambientale, come il *Sistema Interamericano de Derechos Humanos*. Le lezioni che provengono dal sistema interamericano evidenziano, da un lato, l'importanza dei diritti ambientali partecipativi nell'ambito della tutela delle prerogative di popoli indigeni,

---

<sup>29</sup> Sul punto si veda anche L. MOCCIA, *Comparazione giuridica e diritto europeo*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 705 e ss.

<sup>30</sup> L. MOCCIA, *Legal comparison and European law...*, cit., p. 29.

<sup>31</sup> In tal senso, A. DI MARTINO, *Gli itinerari costituzionali del territorio...*, cit., p. 16: «Il carattere transnazionale delle problematiche ambientali comporta che le norme costituzionali vadano lette in stretta interdipendenza con i livelli testuali sviluppatasi in questa materia nel diritto internazionale e nel diritto europeo, dove si è consolidato un diritto dell'ambiente "per principi"».

<sup>32</sup> D. AMIRANTE, *Costituzionalismo Ambientale...*, cit., pp. 59- 60.

<sup>33</sup> Cfr. L. DANIELE, *Diritto dell'Unione europea*, Giuffrè, Torino, 2014. A proposito della peculiarità dell'ordinamento unionale, è possibile richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, sebbene pronunciata con riferimento alla Comunità europea, ricordando che la Corte ha riconosciuto all'Unione – con il parere 2/13 del 18 dicembre 2014 – le stesse caratteristiche di autonomia originariamente riconosciute al diritto comunitario. Già con la storica sentenza *Costa vs. Enel* (causa 6/64) del 15 luglio 1964, la Corte ha affermato che «a differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato CEE ha istituito un proprio ordinamento giuridico integrato nell'ordinamento degli Stati membri all'atto dell'entrata in vigore del Trattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare».

dall'altra, l'esistenza di un insieme di obbligazioni degli stati in tema di tutela del diritto all'ambiente autonomamente considerato. All'interno del sistema interamericano, la giurisprudenza della *Corte Interamericana de Derechos Humanos* – che si potrebbe definire la sorella interamericana della Corte europea dei diritti dell'uomo – ha compiuto un percorso che può dirsi di superamento della separazione tra uomo e natura nella tutela dei diritti, non solo perché ha riconosciuto il diritto ad un ambiente sano come diritto autonomo – da tutelare al di là delle ricadute ambientali degli altri diritti umani – bensì soprattutto perché ha elevato a *standard* regionale il riconoscimento dei diritti della persona non umana<sup>34</sup>.

Quanto alle relazioni multilivello, va rilevato *in primis* che il diritto costituzionale incorpora le innovazioni provenienti di contesti internazionali e nazionali, al fine di articolare quadri efficaci e coerenti per l'azione dei pubblici poteri<sup>35</sup>. «La dimensione costituzionale rappresenta *l'anello mancante* della filiera del diritto ambientale perché è l'unico livello in grado di dare sostanza ai principi elaborati a livello internazionale applicandoli all'ordinamento giuridico nazionale»<sup>36</sup>, così fissando delle coordinate capaci di orientare i legislatori e fondare i bilanciamenti giudiziali della giurisprudenza costituzionale. In altre parole, il livello costituzionale appare il più adatto a riempire di significato i principi forgiati a livello internazionale<sup>37</sup>, nonché a diffondere e rafforzare l'etica ambientale.

### 3. Il contributo del concetto di Antropocene

La teoria dell'Antropocene<sup>38</sup>, con le sue molteplici narrazioni, esalta la dimensione spaziale del diritto dell'ambiente e sottende un'idea d'interconnessione tra azioni umane nelle diverse parti del mondo che ha molto a che vedere con l'idea della comparazione giuridica intesa come *ponte*. Un ponte immaginario che collega le azioni umane tra loro – e con gli ecosistemi – fa sì che lo squilibrio ecologico sia avvertito in tutto il mondo, seppur in modi e secondo intensità diverse, e, parimenti, esiste un collegamento tra i diversi sistemi sociali che veicola, insieme alla sempre più diffusa consapevolezza del carattere antropogenico delle crisi ambientali, la spinta culturale necessaria a raggiungere l'inversione di paradigma richiesta per la sopravvivenza della vita sulla terra.

---

<sup>34</sup> Cfr. *Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-23/17. Serie A, No. 23, 15 de noviembre de 2017*, disponibile sul sito della [Corte Interamericana de Derechos Humanos](#).

<sup>35</sup> D. AMIRANTE, *Costituzionalismo Ambientale...*, cit., p. 14.

<sup>36</sup> D. AMIRANTE, *Metodo comparativo, ambiente e dinamiche costituzionali*, in *Dpce Online*, n. sp-2, 2023, p. 26.

<sup>37</sup> Per una disamina del contributo del diritto onusiano al costituzionalismo ambientale si veda S. BALDIN, *Il costituzionalismo ambientale in un'ottica multilivello*, cit., pp. 59-62.

<sup>38</sup> Per una genealogia del concetto di Antropocene, P. J. CRUTZEN, *Geology of Mankind*, in *Nature*, n. 415, 2002, p. 23.

Come accennato, l'idea di Antropocene<sup>39</sup> – l'era geologica instabile per causa antropica, in cui «gli esseri umani sono diventati agenti geologici, modificando i più basilari processi fisici della terra»<sup>40</sup> – nella misura in cui è accettata dalle scienze umane e sociali, viene metabolizzata in modo diverso a seconda del modo in cui vengono intesi i rapporti tra sistemi sociali. Più precisamente, si può ritenere che l'umanità complessivamente considerata sia responsabile dello squilibrio ecologico del pianeta (che si manifesta nei tre grandi problemi ambientali di cambiamento climatico, inquinamenti e perdita di biodiversità), passando per il principio della «responsabilità comune ma differenziata»<sup>41</sup>, fino ad arrivare alla visione più estrema che concentra la sua critica verso i sistemi economici di tipo capitalistico<sup>42</sup>.

In ogni caso, il contributo fondamentale che il concetto di Antropocene apporta al diritto costituzionale (in chiave comparata) è una nuova consapevolezza che porta con sé la possibilità di guidare le autorità pubbliche verso il *biocentric shift* necessario per affrontare e superare la crisi del pianeta, che è al contempo una *crisi di civiltà*<sup>43</sup>.

Una prospettiva metodologica particolarmente illuminante parte dall'assunzione della «responsabilità di pensare alla nuova epoca geologica che è stata interamente provocata da noi umani» e che rappresenta la chiave focale «per iniziare a costruire una prospettiva teorica fedele all'Antropocene e alle sue esigenze»<sup>44</sup>. Non solo: il concetto di Antropocene avvicina le diverse discipline (umanistiche e non) perché stimola ognuna di esse al riconoscimento della responsabilità di partecipare allo sforzo comune di affrontare un'emergenza collettiva<sup>45</sup>. Soprattutto, questa consapevolezza, porta con sé una diversa temporalità e profondità di pensiero<sup>46</sup>, in una dimensione deontica intra-generazionale ed inter-generazionale.

---

<sup>39</sup> Sull'era geologica dell'Antropocene si veda E. PADOA-SCHIOPPA, *Antropocene. Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l'umanità*, il Mulino, 2021.

<sup>40</sup> N. ORESKES, *The Scientific Consensus on Climate Change: How Do We Know We're not Wrong*, in J. F. C. DIMENTO, P. DOUGHMAN, *Climate Change: What it Means for Us, Our Children and Our Grandchildren*, MIT Press, Cambridge, 2007.

<sup>41</sup> Il principio della responsabilità comune ma differenziata risale alla Dichiarazione di Rio (1992), il cui principio n. 7 recita «*States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command*». Il primo atto che dà corpo al principio in commento si è concretizzato, però, soltanto nel 2005, con l'entrata in vigore del protocollo di Kyoto: esso ha chiarito che la differenziazione di responsabilità non concerne solo le variazioni quantitative di emissioni di gas serra, ma anche la necessità che le economie più avanzate forniscano «nuove e ulteriori risorse finanziarie» (art. 11, 2.a) ai paesi in via di sviluppo, facilitino e finanzino il trasferimento e l'accesso a tecnologie ecocompatibili ed a processi pertinenti ai cambiamenti climatici. Con l'accordo di Parigi (2015) il principio è stato poi ulteriormente sviluppato («principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali») in chiave di *equity* climatica.

<sup>42</sup> Cfr. J. JARIA MANZANO, *La Constitución del Antropoceno*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

<sup>43</sup> D. AMIRANTE, *Costituzionalismo Ambientale...*, cit., pp. 7, 96.

<sup>44</sup> A. PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS, *Critical Environmental Law in the Anthropocene*, in L. J. KOTZÉ, *Reimagining Environmental Law and Governance for the Anthropocene, Inaugural Address held on 27 September 2012* p. 120, trad. nostra.

<sup>45</sup> *Ibidem*

<sup>46</sup> F. CAPRA, U. MATTEI, *The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*, Berrett-Koehler Publishers, 2015.

Il contributo fondamentale del concetto di Antropocene al diritto costituzionale non può essere compreso appieno (e valorizzato a sufficienza) se si prescinde da una narrazione in chiave storica – e contro-egemonica – del costituzionalismo ambientale.

È noto che, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso gli ordinamenti statali hanno cominciato a recepire all'interno delle costituzioni i principi ambientali elaborati nell'alveo internazionalistico<sup>47</sup>, avviando la fase embrionale del costituzionalismo ambientale<sup>48</sup>. Il costituzionalismo ambientale può essere definito, in via di prima approssimazione (il capitolo primo ne tratterà definizione, fondamenta e sviluppo storico), come l'inserimento delle tematiche ambientali all'interno delle costituzioni del mondo, una tendenza che mira sempre più ai piani alti dell'edificio costituzionale<sup>49</sup> (tra i principi fondamentali o nel preambolo)<sup>50</sup>. L'avanzata inarrestabile del costituzionalismo ambientale si esprime nel fatto che l'80% delle costituzioni nel mondo, ad oggi, trattano di ambiente, chiaramente «con approcci a gradazione variabile»<sup>51</sup>. Un'esperienza immersiva nel costituzionalismo ambientale globale, secondo l'itinerario tracciato dai «*markers*» – *rilevatori*, che vanno dal più intenso al meno pregnante – consente di valutare il grado di penetrazione del valore ambientale<sup>52</sup> in ciascun contesto costituzionale e di individuare le costituzioni rispondenti ad un costituzionalismo ambientale forte (*thick*) o debole (*thin*), in linea di continuità con la dicotomia proposta da L.J. Kotzé<sup>53</sup>.

Quanto al legame tra diritto ambientale multilivello e costituzionalismo ambientale, Ingolf Pernice spiega con il concetto di *costituzionalismo multilivello* le dinamiche tra Unione europea e gli stati membri nella creazione di nuove strutture di governo complementari, sovraordinate alle forme di governo preesistenti, che trovano la loro legittimazione nelle costituzioni nazionali, così dando vita ad un unico sistema costituzionale, il costituzionalismo multilivello appunto<sup>54</sup>. Trasponendo le argomentazioni di Pernice nell'alveo delle relazioni multilivello del diritto ambientale, si costruisce l'idea di un *costituzionalismo ambientale multilivello* – da non confondere con il *global environmental constitutionalism*, che poggia le sue basi teoriche sull'idea di *global constitutionalism*<sup>55</sup>.

<sup>47</sup> D. AMIRANTE, *L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in DPCE, n. spec., 2019, p. 31.

<sup>48</sup> *ibid.*, pp. 10 e ss.

<sup>49</sup> D. AMIRANTE, *Costituzionalismo Ambientale...*, cit., p. 217.

<sup>50</sup> Sulla funzione dei preamboli e sul loro inquadramento nell'ambito del costituzionalismo ambientale, all'interno nel quarto Capitolo verrà trattato il caso di Ecuador e Bolivia.

<sup>51</sup> *Ibid.*, p. 90, 267.

<sup>52</sup> D. AMIRANTE, *Costituzionalismo Ambientale...*, cit., pp. 121 e ss.

<sup>53</sup> Cfr. L.-J. KOTZÉ, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016.<sup>[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100]</sup>

<sup>54</sup> I. PERNICE, *Multilevel Constitutionalism in the European Union*, in *WHI – Paper*, n. 5, 2002, p. 2 e ss.

<sup>55</sup> Il *global constitutionalism* viene letto in dottrina con accezioni differenti, che vanno dall'idea di una sorta di costituzione mondiale composta dalla *summa* di principi giurisdizionali, a quella della penetrazione dei caratteri del diritto costituzionale nel diritto internazionale. Cfr. D.S. LAW, M. VERSTEEG, *The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism*, in «*California Law Review*», n. 99, 2011, pp. 1163-1258

#### 4. Le tendenze innovative del Costituzionalismo ambientale

L'idea di un *global environmental constitutionalism* (costituzionalismo ambientale globale) ha incontrato molte resistenze. Il principale elemento a sostegno di una sorta di costituzione internazionale ambientale riguarda l'elaborazione di principi generali, tuttavia, come è stato rilevato, tali principi internazionali, nel loro insieme, per quanto condivisi, continuano ad apparire troppo «deboli e vaghi» per potersi imporre negli ordinamenti nazionali<sup>56</sup> – in altre parole, privi della forza normativa delle norme costituzionali. Uno dei rischi principali del *global (environmental) constitutionalism* è quello dell'appiattimento delle differenze giuridico-culturali<sup>57</sup>, che sono invece un *humus* di coltura fondamentale per il costituzionalismo ambientale, che gli consente di raggiungere le sue più alte vette.

Un'immagine che descrive bene il funzionamento del sistema multilivello e la sua differenza con la tradizionale gerarchia delle fonti è quella della *cross-fertilization*<sup>58</sup>, che sta ad indicare un processo osmotico tra i diversi livelli normativi, un processo stimolato ed alimentato dalla circolazione (orizzontale e verticale) dei principi ambientali, favorita dalla loro adattabilità a contesti e mentalità giuridiche differenti e dalla capacità di durare nel tempo, che contribuisce alla creazione di un diritto sostenibile<sup>59</sup>. Infine, è stato sottolineato in chiave critica il problema della legittimazione democratica mancante – «elemento imprescindibile per sostenere il rispettivo apparato di idee e filosofie che si condensano nei valori a loro volta incorporabili in principi costituzionali»<sup>60</sup>.

Il *costituzionalismo ambientale globale* inteso invece come l'incorporazione della tutela ambientale nelle costituzioni, accompagnata dalla graduale implementazione di questo valore attraverso forme di tutela crescenti, dalla giurisprudenza costituzionale in tema di diritti (anche procedurali), doveri, principi ed organi a carattere ambientale<sup>61</sup>, è il fenomeno dal carattere costituzionale e di rilevanza mondiale che consente di individuare *i trend* globali di sviluppo del costituzionalismo ambientale.

L'Atlante attuale del costituzionalismo ambientale, un'immagine sincronica delle disposizioni costituzionali ambientali nel mondo, mostra la supremazia quantitativa e qualitativa delle costituzioni del Sud globale, dove, in via di prima approssimazione, è possibile rilevare la presenza di ordinamenti

---

<sup>56</sup> D. BODANSKY, *Is There an International Environmental Constitution?*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies*, n. 16, 2009, p. 579-580.

<sup>57</sup> Cfr. A. ATILGAN, *Global Constitutionalism: A Socio-Legal Perspective*, Heidelberg, Springer, 2018. Conferente l'impostazione metodologica adottata per il rapporto comparazione-*Climate Change* da M. NICOLINI, *Methodological Rebellions: How to Do Global Comparative Law in a Time of Climate Change*, in *The Journal of Comparative Law*, n. 2, 2021, pp. 494-497.

<sup>58</sup> Cfr. J. NERGHELIUS, *The Role of General Principles of Law within Eu Law: Some Theoretical and Practical Reflections*, in D. AMIRANTE (a cura di), *La forza normativa dei principi. Il contributo del diritto ambientale alla teoria generale*, Cedam, Padova, 2006, pp. 77-85.

<sup>59</sup> D. AMIRANTE, *Costituzionalismo Ambientale...*, cit., pp. 250-251.

<sup>60</sup> S. BALDIN, *Il costituzionalismo ambientale in un'ottica multilivello*, cit., p. 69.

<sup>61</sup> Cfr. R. MAY, E. DALY, *Global Environmental Constitutionalism*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.

costituzionali che manifestano un'intrinseca consapevolezza della interconnessione e della responsabilità nei confronti della natura, affondando le proprie radici in un *humus* culturale non antropocentrico.

È proprio nei contesti costituzionali del Global South, culturalmente propensi alla protezione dell'ambiente naturale – dove il rapporto tra uomo e natura si trova al centro e alla base dell'intero ordito costituzionale – che si ravvisano le principali tendenze innovative del fenomeno giuridico che prende il nome di costituzionalismo ambientale e che si diffonde in maniera sempre più radicale grazie alla spinta vitale proveniente dalle periferie del Sud del mondo.

Quando si parla di *trend* del costituzionalismo ambientale occorre fare una distinzione tra le tendenze consolidate – diffuse in un numero cospicuo di costituzioni nel mondo – e tendenze innovative, diffuse in un numero di costituzioni ancora esiguo ma in costante crescita. Le tendenze appartenenti al primo gruppo sono state individuate da attenta dottrina<sup>62</sup> e sistematizzate sulla base di indicatori testuali allo scopo di saggiare la pregnanza del valore ambientale nelle diverse regioni del mondo, per ottenere una mappatura delle suddette tendenze<sup>63</sup>. Probabilmente, il tassello più illuminante della sistematizzazione dei *markers* operata (anche graficamente) da Domenico Amirante, è dato dalla categoria miscellanea dedicata alle innovazioni (ultima delle colonne poste a completamento dei paragrafi ricognitivi della disciplina costituzionale), che individua i *drivers* attuali (e futuri?) del costituzionalismo ambientale e racchiude le possibili chiavi di lettura della sua fase adulta<sup>64</sup>.

#### 4.1. La costituzionalizzazione dei principi ambientali

Uno degli orientamenti emergenti del costituzionalismo ambientale è quello del recepimento per via costituzionale dei principi ambientali. Esso è accompagnato da una crescente costituzionalizzazione per via giurisprudenziale e attenzione da parte della dottrina, sullo sfondo della costante presenza del diritto e nella politica internazionale e sovranazionale.

*«(...) It soon became apparent that environmental principles seemed to be everywhere – whether it was the polluter pays principle, the precautionary principle or the 'principle' of sustainable development. They were found in different legal systems, and at different jurisdictional levels – rooted in international law and policy in some respects, but also manifesting in national*

---

<sup>62</sup> Cfr. J.R. MAY., E. DALY, *Six trend in Global Environmental Constitutionalism*, cit., p. 50 e ss.

<sup>63</sup> È fatto riferimento al sistema di ricerca dei *markers* del costituzionalismo ambientale, il cui risultato è riassunto in alcune tabelle divise per continenti e, al loro interno, per aree geografiche, allo scopo di cogliere le principali tendenze in atto nelle diverse regioni del mondo. Cfr. D. AMIRANTE, *Costituzionalismo Ambientale...*, cit., pp. 121-232.

<sup>64</sup> Di *drivers* del Costituzionalismo ambientale parla Domenico Amirante, riferendosi al contributo propulsivo apportato dalla giurisprudenza dei cosiddetti *giudici verdi* nell'ordinamento indiano, nel recente saggio D. AMIRANTE, *Le giurisdizioni verdi come drivers del costituzionalismo ambientale: l'esperienza innovativa dell'India contemporanea*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto*, 2022, p. 4.

and regional statutes and case law. They were also prevalent in environmental law scholarship, and in policy and political debate relating to environmental issues and sustainability»<sup>65</sup>.

Le parole d'esordio di Eloise Scotford (all'interno del capitolo suggestivamente intitolato «*Principles Principles Everywhere: Making Sense of Environmental Principles as Legal Concepts*»<sup>66</sup>) esprimono la difficoltà e la curiosità di raccogliere una sfida, quella di assumere un punto di vista giuridico su una molteplicità di principi bisognosi di una sistematizzazione e intrisi di significati politici.

Dunque, i principi ambientali sono fonte di grandi speranze per gli studiosi di diritto ambientale, perché dal loro impatto nel ragionamento giuridico dipende anche la struttura coerente e la legittimità del diritto ambientale come materia<sup>67</sup>.

I principi ambientali sono ancora enunciati in fonti ordinarie nella maggioranza degli ordinamenti e spesso sono costituzionalizzati in via indiretta, attraverso la giurisprudenza delle corti di vertice. L'importanza dei principi all'interno del formante giurisprudenziale è ben espressa dalla Scotford, che, basandosi sulla nota teoria di De Sadeleer<sup>68</sup>, ritiene che i principi ambientali rappresentino dei *connettori* fondamentali tra giurisdizioni e culture giuridiche, coinvolgendo tutti i formanti del diritto ambientale<sup>69</sup>.

La tesi secondo la quale i principi rappresentano un importante connettore concettuale è particolarmente adatta alle analisi che, valorizzando il contributo propulsivo del diritto ambientale, sono alla ricerca di innovazioni giuridiche capaci di veicolare un cambiamento dei paradigmi comportamentali della società<sup>70</sup>, di coadiuvare insomma il passaggio dall'antropocentrismo al biocentrismo (o all'ecocentrismo).

Il passaggio logico preliminare alla ricostruzione del percorso culturale compiuto dal diritto ambientale verso una concezione non antropocentrica è quello della definizione dell'ambiente come concetto giuridico.

Nella stessa misura in cui sfugge ai confini territoriali, l'ambiente è refrattario alle definizioni e sfugge pertanto anche ai confini semantici<sup>71</sup>. Nelle 193 costituzioni del mondo (*rectius*: dei paesi del mondo che appartengono all'Assemblea delle Nazioni Unite) non esiste una definizione di ambiente; la ricerca delle

---

<sup>65</sup> E. SCOTFORD, *Environmental Principles and the Evolution of Environmental Law*, Bloomsbury Publishing, Oxford-London-Portland, 2017, p. 1.

<sup>66</sup> L'autrice si rifà a E. FISHER, *Precaution, Precaution Everywhere: Developing a "Common Understanding" of the Precautionary Principle in the European Community*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, n. 9, 2002.

<sup>67</sup> E. SCOTFORD, *Environmental Principles and the Evolution of Environmental Law*, cit., 2.

<sup>68</sup> Cfr. N. DE SADELEER, *Environmental Law Principles. From Political Slogans to Legal Rules*, Oxford University Press, Oxford, 2020. Secondo l'autore belga, i principi ambientali si differenziano dai principi generali del diritto e sono gli elementi distintivi di un diritto post-moderno per antonomasia, dalla natura pragmatica, gradualistica e mutevole.

<sup>69</sup> E. SCOTFORD, *Environmental Principles across Jurisdictions: Legal Connector and Catalysts*, in E. LEES, J.E. VIÑUALES (eds), *The Oxford Handbook of Comparative Environmental Law*, Oxford University Press, Oxford, 2019.

<sup>70</sup> Cfr. N.A. ROBINSON, *Evolved Norms: A Canon for the Anthropocene*, in C. VOIGT, *Rule of Law for Nature: New Dimensions and Ideas in Environmental Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, pp. 46-71.

<sup>71</sup> D. PORENA, "Ambiente": complessità di una nozione giuridica, in *Rivista giuridica AmbienteDiritto*, n. 3, 2020, p. 2: «Il concetto di ambiente continua oggi ad essere conteso e lacerato tra approcci e convinzioni che coinvolgono, in ultima analisi, la stessa concezione dell'uomo e la sua collocazione: rispetto al "creato", per alcuni, nella "biosfera" o tra gli "ecosistemi" per altri».

disposizioni costituzionali ambientali è condotta infatti seguendo una traccia semantica non univoca, comprendente il lemma ambiente (e suoi derivati), ma anche i termini *ecosistema* e *natura*.

Invero, l'utilizzo della parola ambiente (nei testi legislativi di ogni rango) per designare l'ambiente naturale esprime una concezione ancillare e servente della sua tutela – in una parola, antropocentrica – solo indirettamente realizzata, allo scopo di tutelare i diritti della persona (alla salute, alla vita, etc...). Ambiente, secondo questa concezione (e secondo il significato etimologico della parola, in base alla derivazione latina della parola *ambiens*, participio presente del verbo *ambire*, ovvero *circondare, stare intorno*) è ciò che sta intorno l'uomo.

La circostanza che alcuni testi costituzionali utilizzino, per riferirsi all'ambiente naturale, i termini *ecosistema* o *natura*, è densa di significato: essi indicano un grado di penetrazione elevato del valore ambientale nell'ordito costituzionale, confacente ad una spinta culturale che porta al posizionamento del rapporto tra uomo e natura alla base del sistema costituzionale. Esemplicativi della tendenza appena descritta sono ad esempio gli ordinamenti di Bolivia ed Ecuador, dove, non a caso, la tutela ambientale in termini soggettivi raggiunge la sua massima espressione attraverso una terza accezione che rappresenta un'eccezione nel panorama comparatistico: accanto al diritto *all'ambiente* della persona, ed all'eventuale diritto procedurale ad esso collegato (diritto di accesso alle informazioni ambientali, di partecipazione ai processi decisionali relativi alla sua tutela, e così via), esiste il diritto *dell'ambiente* – che assume la veste giuridica del riconoscimento della natura come soggetto meritevole in sé di tutela – inteso come autonomo diritto di autoconservarsi e rigenerarsi.

## 5. Verso una tassonomia dei principi ambientali

Il sistema dei principi ambientali, un insieme magmatico, in continua crescita, probabilmente bisognoso di una sistematizzazione, rispecchia l'evoluzione del pensiero giuridico in tema di tutela dell'ambiente e la graduale (nonché differenziata, a seconda dei contesti culturali) presa di coscienza dell'assenza di separazione tra uomo e ambiente naturale.

Il presente lavoro propone una tassonomia minima dei principi ambientali, suddividendoli in classici, emergenti e nuovi. *Classici* sono i principi emersi nel diritto internazionale ed oggi ampiamente diffusi in un numero crescente di Costituzioni in tutto il mondo. Ma le attuali tendenze globali del costituzionalismo ambientale vanno anche nella direzione del rafforzamento di alcuni principi *emergenti*, come il principio di *non-regressione* ed *in dubio pro natura*, che stanno raggiungendo una forma autonoma anche grazie alle elaborazioni giurisprudenziali<sup>72</sup>. Infine, ci sono alcuni *nuovi* principi eco-giuridici che si

---

<sup>72</sup> Sulla recente giurisprudenza spagnola relativa al principio di non-regressione, G. GARCÍA, ÁLVAREZ GARCÍA, *La protección del suelo natural en el planeamiento urbanístico: ponderación de valores y principio de no regresión*, in *Revista Aragonesa de Administración Pública*, n. 16, 2016, p. 281; M. FRANCH I SAGUER, *Le principe de non-régression dans la jurisprudence récente*

stanno facendo strada soprattutto attraverso i piani nazionali e sovranazionali per la transizione ecologica, come i principi di resilienza e biofilia.

Senza dilungarsi con riferimento al principio dello sviluppo sostenibile – la cui funzione, nell’ambito di una nuova sistematizzazione dei principi ambientali, è probabilmente quella di una cornice concettuale entro cui enucleare i nuovi principi per la tutela dell’ambiente – è sufficiente ricordare in questa sede che l’inclinazione delle sue preoccupazioni è rivolta, sin dalle sue prime apparizioni sulla scena internazionale, in particolare con il documento pubblicato nel 1987 dalla Commissione Mondiale sull’ambiente e lo sviluppo dal titolo *Our Common future*, meglio noto come *Rapporto Brundtland*, sia «saldamente ancorata alla preservazione della vita umana»<sup>73</sup>. Anche la Dichiarazione di Rio de Janeiro (1992) risponde ad un principio nettamente antropocentrico, laddove afferma che «gli esseri umani sono al centro delle problematiche per lo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura»<sup>74</sup>.

Il principio *chi inquina paga* si configura come punto partenza nettamente antropocentrico del percorso di evoluzione del sistema dei principi ambientali: esso traspone la regola della responsabilità extracontrattuale – il risarcimento del danno ingiusto – nella sfera pubblicistica del valore ambientale, finendo così per collocare l’ambiente tra quei beni della vita la cui offesa richiede di essere risarcita in qualche modo, addirittura forse a patto che la sua aggressione si traduca in un danno di natura patrimoniale, senza parlare della aberrante trasformazione del principio in commento in una sorta di “licenza per inquinare” in termini di internalizzazione aziendale dei costi di gestione dell’ambiente<sup>75</sup>.

Se i principi di prevenzione e di precauzione esprimono il graduale ampliamento delle basi epistemologiche del diritto ambientale (come mostrato nel corso del secondo Capitolo), che comincia a farsi carico del problema del rischio e della sua accettabilità, la cui responsabilità è finalmente restituita ai pubblici poteri, sono i principi *emergenti* a trainare il faticoso cambiamento di paradigma richiesto per l’assunzione di un punto di vista biocentrico.

Il principio di *non regressione* fa da cornice all’avanzata del diritto ambientale, nella misura in cui si fa promotore di una continua *progressione*<sup>76</sup> in materia di tutela dell’ambiente. Nello sviluppo e nelle applicazioni del principio *in dubio pro natura*, che affonda le sue radici epistemologiche nel *buen vivir* andino,

---

*du Tribunal Suprême espagnol: commentaire des décisions du 22 février 2012 (STS 3774/2009) et du 29 mars 2012 (STS 2000/2012)*, in *Revue juridique de l’environnement*, n. 2, 2014, p. 219.

<sup>73</sup> D. PORENA, “Ambiente”: complessità di una nozione giuridica, *cit.*, p. 4.

<sup>74</sup> *Report of the United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janeiro, 3-14 June 1992, Principle 1: «Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature».*

<sup>75</sup> V. TEOTONICO, *Presupposti culturali e snodi politico-istituzionali per una tutela transnazionale dell’ambiente*, in F. GABRIELE, A.M. NICO (a cura di), *La tutela multilivello dell’ambiente*, Cacucci Editore, Bari, 2005, p. 262.

<sup>76</sup> Cfr. T. SCOVAZZI, *Il principio di non-regressione nel diritto internazionale dell’ambiente*, in D. MARRANI, (a cura di), *Il contributo del diritto internazionale e del diritto europeo all’affermazione di una sensibilità ambientale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017.

è evidente il passaggio ad una concezione non-antropocentrica: esso mutua la sua formulazione dal principio liberale *in dubio pro reo* esprimendo perfettamente l'idea di un sistema costituzionale costruito non più (soltanto) intorno alla persona umana ma intorno alla natura, che la ricomprende in sé<sup>77</sup>.

Di particolare interesse, per il giurista, è il recente sforzo da parte dell'ecologia di ridefinizione della nozione di sviluppo sostenibile, per mezzo della comunicazione con le altre scienze ambientali.

«Le proposte di ristrutturazione teorica del principio dello sviluppo sostenibile orientano l'ecologia verso il diritto»<sup>78</sup> ma anche il diritto si sta sempre più orientando verso l'ecologia: una delle tendenze prevalenti nella recente dottrina è quella di enucleare *nuovi* principi *eco-giuridici*, facendo leva, da un lato, sull'interpretazione evolutiva di alcuni atti normativi presenti nel diritto dell'ambiente a livello internazionale ed eurounitario, dall'altro, sugli elementi innovativi presenti in alcune esperienze giuridiche aperte verso nuove forme di convivenza sociale, basate sul riconoscimento dell'interdipendenza fra esseri umani ed ecosistemi<sup>79</sup>.

Di fronte agli eventi naturali di violenza estrema tipici dell'Antropocene («*the era in which humans shape nature*»<sup>80</sup>) ed alla perdita di biodiversità che ne consegue, gli ecosistemi incontrano maggiore difficoltà a trovare un nuovo equilibrio e spesso vengono alterati (e definitivamente modificati) dal fatto che nuove specie prendono il posto di quelle estinte<sup>81</sup>.

Con l'obiettivo di costruire una resilienza più robusta, necessaria alla sopravvivenza delle specie sulla terra, Robinson ritiene necessario il riconoscimento del principio di resilienza – «*as an evolved norm*»<sup>82</sup> – come principio giuridico. Analogamente, l'autore ritiene che il riconoscimento esplicito di un principio giuridico di biofilia possa contribuire ad indurre le persone e la società a cooperare per il miglioramento della gestione della natura, citando esemplificativamente come possibili campi di applicazione pratica del principio di biofilia la progettazione di edifici e la pianificazione territoriale, dove è possibile mettere da parte «*the business-as-usual practices*» che sminuiscono il valore della natura.

Robinson espone con chiarezza il legame tra biofilia e resilienza e la necessità di riconoscere carattere giuridico a queste attitudini umane. Più precisamente, l'autore riconosce ad entrambi i concetti il carattere

---

<sup>77</sup> Le prime formulazioni del principio in commento si devono alla giurisprudenza costaricense ed alla dottrina ecuadoriana. Sul punto si veda S. BALDIN, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparati*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 159.

<sup>78</sup> M. MONTEDURO, *Per una «nuova alleanza» tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le «aree naturali protette»*, cit., p. 2.

<sup>79</sup> S. BALDIN, *La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, in *Rivista di Diritti Comparati*, n. 3, 2022, p. 251.

<sup>80</sup> W. STEFFEN, P. J. CRUTZEN, J. R. MCNEILL, *The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature*, *AMBIO*, n. 36, 2007, p. 614.

<sup>81</sup> N. A. ROBINSON, *The Resilience Principle*, cit., p. 22.

<sup>82</sup> N. A. ROBINSON, *Fundamental Principles of Law for the Anthropocene?*, in *Environmental Policy and Law*, n. 44, 2014, pp. 13-27, p. 20.

di istinti umani, cui attribuisce il valore di norme evolute che coesistono nella natura umana insieme ad altri istinti e *patterns* comportamentali culturalmente evoluti<sup>83</sup>.

Nell'Antropocene, gli esseri umani dovranno attingere alle loro norme evolute per adattarsi, ed in particolare, secondo Robinson, la resilienza permetterà loro di ricordare o riscoprire le proprie interdipendenze biologiche<sup>84</sup>.

Per i motivi esposti – e in considerazione del fatto che il principio di biofilia in particolare è presente nella maggior parte delle tradizioni etico-religiose<sup>85</sup> – i principi eco-giuridici in commento presentano le caratteristiche adatte a svolgere la funzione di connettore tra culture giuridiche, che sono richieste per la costruzione di un diritto ambientale *antropocenico*.

## 6. Osservazioni conclusive

Nella misura in cui i principi ambientali veicolano la contaminazione reciproca tra ordinamenti diversi (e lontani nello spazio), grazie ad un sostrato di regole prudenziali ampiamente condivisibili e diffuse negli ordinamenti, e grazie al loro carattere di norme dalla razionalità strategica<sup>86</sup>, essi fungono da elemento connettivo tra culture giuridiche diverse, così catalizzando lo sviluppo del diritto ambientale. Passando agilmente tra livelli normativi e giurisdizionali, e senza portare con sé i rischi tipici dei trapianti giuridici, i principi ambientali consentono dei balzi culturali in avanti, che muovono dalla concezione antropocentrica e si avvicinano ad una *antropocenica*<sup>87</sup>.

L'ulteriore sviluppo della letteratura in tema di principi ambientali emergenti e nuovi, già riccamente ed autorevolmente approfonditi<sup>88</sup>, è pertanto ampiamente auspicabile, stante il ruolo propulsivo della dottrina nei confronti del formante giurisprudenziale e legislativo.

Se l'ambiente è un tema cruciale per l'età della globalizzazione – perché mostra le connessioni esistenti tra realtà lontane nello spazio e nel tempo – il paradosso del diritto ambientale è la sua lentezza. Il diritto

---

<sup>83</sup> N. A. ROBINSON, *Fundamental Principles of Law for the Anthropocene?*, cit., p. 20: «La biofilia motiva gli esseri umani a nutrire coscientemente la vita che li circonda. L'obiettivo fondamentale di questo nutrimento è garantire che gli esseri umani e la natura possano essere il più possibile sani e resistenti. (...) In quanto norma evoluta, la resilienza può essere riconosciuta anche come principio di diritto», trad. nostra.

<sup>84</sup> E inevitabile il collegamento con la già citata concezione trinitaria della natura umana di Edgar Morin, posta a fondamento del Costituzionalismo integrale di Amirante. Cfr. D. AMIRANTE, *Costituzionalismo Ambientale, Atlante giuridico per l'Antropocene*, cit., p. 70, pp. 233-256.

<sup>85</sup> *Ibid*, p. 239.

<sup>86</sup> G. LIMONE, *Lo status teorico dei principi fra norme e valori*, in D. AMIRANTE (a cura di), *La forza normativa dei principi. Il contributo del diritto ambientale alla teoria generale*, Padova, Cedam, 2006, p. 46. La razionalità di tipo strategico viene definita come quella razionalità che «sa permanentemente mutare, in relazione al loro mutare, la sua modalità di incidenza sulle situazioni».

<sup>87</sup> D. AMIRANTE, *Costituzionalismo Ambientale...*, cit., pp. 234, 236-240; di *Anthropogenic grammar* parla A. PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS, *Critical Environmental Law in the Anthropocene*, cit., pp. 120 e ss.

<sup>88</sup> Si vedano, tra gli altri, S. BALDIN, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino...*, cit.; M. PRIEUR, *Le nouveau principe de non régression en droit de l'environnement*, in M. PRIEUR, G. SOZZO (dir.), *La non régression en droit de l'environnement*, Bruxelles, Bruylant, 2012.

ambientale è lento quanto ogni altra branca del diritto<sup>89</sup>, ma sembra lentissimo perché particolarmente urgenti sono le sue istanze di tutela<sup>90</sup>.

L'avvento dell'Antropocene come contesto d'azione per il diritto ambientale spinge a favore dell'elaborazione, per ora emersa per lo più in via dottrinale, di alcuni nuovi principi eco-giuridici<sup>91</sup>, caratterizzati dalla forza del diritto ma in grado di recepire, nei loro contenuti precettivi sostanziali, alcune leggi scientifiche di funzionamento dei sistemi ecologici o, almeno, alcune acquisizioni consolidate della scienza ecologica.

L'orientamento del diritto dell'ambiente verso la sostenibilità ecologica deve passare necessariamente per l'elaborazione di nuovi principi, che hanno due funzioni fondamentali: la prima è di fornire le linee guida per interpretare le norme e i fatti riguardanti i sistemi socio-ecologici, la seconda è di aiutare la costruzione di una struttura giuridico-ordinamentale, dando concretezza al valore della sostenibilità ecologica<sup>92</sup>.

Resta aperta e meritevole di future ricerche la domanda d'investigazione concernente le modalità per implementare il sistema dei principi ambientali attraverso il diritto costituzionale. In tal senso, la circolazione orizzontale e verticale di nuovi principi eco-giuridici all'interno di ordinamenti anche molto diversi tra loro è non solo possibile, bensì ampiamente auspicabile, in virtù dell'attitudine costituzione degli stessi e della loro capacità adattiva.

L'attitudine al contempo adattiva<sup>93</sup> e trasformativa<sup>94</sup> dei principi eco-giuridici può essere valorizzata per aggirare i rischi tipici dei trapianti giuridici, così addivenendo alla creazione di *ponti* tra ordinamenti e culture giuridiche, che è una delle principali *mission* del diritto comparato nell'età dell'Antropocene.

---

<sup>89</sup> L. PEGORARO, *Derecho constitucional comparado, La ciencia y el método*, in L. PEGORARO, A. RINELLA, *Derecho constitucional comparado*. Traducción de Sabrina Ragone, Astrea, Buenos Aires, 2016, pp. 378, 451.

<sup>90</sup> A. PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS, *Critical Environmental Law in the Anthropocene*, cit., p. 118.

<sup>91</sup> D. AMIRANTE, *Costituzionalismo Ambientale...*, cit., p. 239.

<sup>92</sup> S. BALDIN, *La sostenibilità ecologica...*, cit., p. 256.

<sup>93</sup> Con particolare riferimento alla ricerca di risposte adattive ai cambiamenti climatici all'interno dei sistemi giuridici nazionali, P. VIOLA, *Climate Constitutionalism Momentum: Adaptive Legal Systems*, Springer, Cham, 2022, p. 28. L'autore richiama il concetto di «*Principled Flexibility in Regulatory Goals and Natural Resource Management*», proposto da R. K. CRAIG, «*Stationarity is Dead*» – *Long Live Transformation: Five Principles for Climate Change Adaptation Law*, in *Harvard Environmental Law Review*, n. 1, 2010, p. 34.<sup>[11]</sup><sup>[SEP]</sup>

<sup>94</sup> Secondo A. ARAGÃO, *Duty of Legal Eco-innovation for Sustainability*, in W. LEAL FILHO ET AL. (eds.), *SDGs in the European Region, Implementing the UN<sup>[11]</sup> Sustainable Development Goals – Regional Perspectives*, Springer Cham, 2023, p. 19, «l'eco-innovazione giuridica è uno degli strumenti più promettenti per contribuire allo sforzo di superare le crisi ecologiche senza lasciare indietro nessuno», trad. nostra.